

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA I SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Dicembre 2012

Edilizia.

Situazioni giuridiche soggettive. Interessi legittimi.

Consiglio di Stato, Sez. I, 6 dicembre 2012, n. 05212/2012 (adunanza del 21 novembre 2012 e n. affare 01769/2012). Ricorso straordinario. - Pres. Barbagallo, Est. Bellomo

Il soggetto legittimato a impugnare il provvedimento comunale con cui è stata dichiarata l'irricevibilità ed archiviata la dichiarazione di fine lavori presentata dal direttore dei lavori non può che essere il titolare del permesso di costruire, quale soggetto direttamente interessato all'agibilità - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35, comma 1, e 24, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - a prescindere dalla circostanza che a presentare la dichiarazione sia stato il direttore dei lavori, in quanto soggetto che attesta i requisiti previsti dalla legge per l'abitabilità dell'immobile. La posizione di quest'ultimo non ha natura di interesse legittimo, non essendo qualificata dalla legge che disciplina il potere amministrativo esercitato.

[Link al testo parere](#)

Contributi e agevolazioni. Edilizia residenziale pubblica.

Consiglio di Stato, Sez. I, 13 dicembre 2012, n. 05353 (adunanza del 21 novembre 2012 e n. affare 08931/2012). Quesito. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Pres. Barbagallo, Est. Montedoro

Sulla questione – di carattere generale – relativa all'ultrattività degli atti amministrativi nel caso in cui le funzioni vengano trasferite da un'Amministrazione ad un'altra, deve ritenersi che:

a) in via generale, già la successione fra enti segue le regole che di volta in volta la legge che sancisce la successione dispone debbano essere seguite e non esclude affatto la continuità delle attività per effetto del mutamento soggettivo del centro di imputazione delle medesime;

b) il trasferimento di funzioni – ipotesi meno rilevante della soppressione degli enti – avviene, di norma, garantendo la continuità delle attività amministrative trasferite perché sia assicurata coerenza dell'azione amministrativa.

Pertanto, dal trasferimento di funzioni non può derivare, salvo che sia espressamente disposto, alcuna caducazione o perdita di efficacia di determinazioni amministrative già adottate.

[Link al testo parere](#)

Espropriazione per pubblica utilità. Dichiarazione di pubblica utilità. Procedimento. Formalità e termini.

Consiglio di Stato, Sez. I, 14 dicembre 2012, n. 05377/2012 (adunanza del 21 novembre 2012 e n. affare 06004/2012). Ricorso straordinario. - Pres. Barbagallo, Est. Montedoro

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 165, comma 7-bis, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici), aggiunto dall'articolo 4, comma 2, n. 4), lett. r), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, secondo cui, con riguardo alle infrastrutture, "ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore" e "la reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE"; disposizione che si applica - ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 4, comma 9 - "ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".

Si tratta, invero, non di una legge provvedimento ma di una legge che prescrive una speciale disciplina – per le c.d. grandi opere – della valutazione di reiterazione dei vincoli espropriativi e ciò in ragione dell'esigenza di semplificare il procedimento di ablazione dei suoli necessari per la realizzazione delle opere di interesse strategico le quali, normalmente, richiedono più di cinque anni per esaurire il loro iter. Ne consegue che la disposizione della quale si denuncia l'incostituzionalità non ha natura di legge provvedimento né appare in alcun modo irragionevole.

[Link al testo parere](#)